



FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI

** *** **

INFORMAZIONI SUI CANALI, SULLE PROCEDURE ED I PRESUPPOSTI PER IL WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N.24

PREMESSE

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 rubricato "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (il "**Decreto**").

Ai sensi di tale normativa i soggetti obbligati devono predisporre canali di segnalazione interna tramite i quali possano essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico ovvero l'integrità del soggetto obbligato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea ovvero nazionali e relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Ai sensi della richiamata normativa (D.Lgs. n 24/2023) i soggetti obbligati all'attuazione nel nostro ordinamento della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing, sono altresì tenuti ad approntare specifiche tutele sia a salvaguardia della riservatezza, sia contro le possibili ritorsioni che potrebbero subire a seguito della loro segnalazione.

Tra gli obblighi posti in capo ai soggetti coinvolti dal Decreto non vi è solo quello relativo alla vera e propria attivazione e gestione del canale interno, ma altresì l'individuazione di procedure interne e la predisposizione di modelli informativi, utili per consentire ai soggetti segnalanti di conoscere in via preliminare elementi quali (i) le modalità di accesso al canale di segnalazione, (ii) le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, (iii) le relative attività e (iv) i tempi connessi al riscontro delle stesse.

Procedure e modelli ai quali il Gestore incaricato dalla Fondazione alla gestione del canale e delle segnalazioni deve assicurare visibilità e diffusione sia all'interno dei luoghi di lavoro, sia nei confronti dei soggetti che, pur non frequentando i locali e gli impianti ove è svolta l'attività istituzionale della Fondazione, intrattengono un rapporto giuridico con la Fondazione stessa o, ancora, attraverso una sezione dedicata del sito web.

Sotto questo profilo, il Decreto stabilisce come tali modelli devono includere al loro interno anche *“informazioni chiare [...] sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne”*.

Anche l'ANAC, nelle sue Linee guida sul whistleblowing (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), ha ribadito tale obbligo, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni non solo interne, quindi, ma anche esterne.

* ** *

I soggetti obbligati all'attuazione nel nostro ordinamento della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing sono così individuati dal Decreto:

- coloro che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- coloro che, a prescindere dal raggiungimento della media di cui sopra, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al Decreto (cd. settori sensibili: servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente);
- coloro che, a prescindere dal raggiungimento della media di cui al primo punto dell'elenco, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

La Fondazione Bentegodi (la **Fondazione**), quale ente partecipato unicamente ed integralmente dal Comune di Verona, ha deciso di aderire alla suddetta normativa su base volontaria.

Art. 1

Definizione di whistleblowing e scopo del documento

1. Con il termine whistleblowing s'intende la segnalazione spontanea da parte di un individuo, detto **“segnalante”** (in inglese **“whistleblower”**) di un illecito o di un'irregolarità (ovvero presunte tali)

commessi all'interno dell'ente (la **Fondazione**), del quale lo stesso sia stato testimone o venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

3. Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del **whistleblowing**, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e, in particolare, i timori di ritorsioni o discriminazioni nei confronti di colui che segnala il fatto.

4. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dal presente documento è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che il nostro ordinamento offre alla persona che manifesta tale senso civico.

Art. 2

Soggetti segnalanti (whistleblower)

1. Sono soggetti legittimati alla segnalazione tutti i lavoratori, indipendentemente da quale sia l'inquadramento giuridico e contrattuale della propria prestazione che forniscono la loro prestazione o beni o servizi presso la Fondazione, così da ricomprendervi anche i lavoratori autonomi, i lavoratori sportivi, i collaboratori, le ditte in appalto che operano presso la Fondazione, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, nonché le persone che rivestono al suo interno funzioni di amministrazione, gestione, controllo, vigilanza ovvero rappresentanza.

Art. 3

Ambito delle segnalazioni

1. In generale, le segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione.

2. Le segnalazioni possono riguardare condotte illecite, o presunte tali, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nei seguenti ambiti o contesti:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, così come le violazioni del Modello di Organizzazione e controllo dell'Attività Sportiva e/o del Codice di Condotta;
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni finalizzati a combattere le frodi ed attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società (IRES ed IRAP) o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (IRES e IRAP);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

3. Sono espressamente escluse dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, ovvero ad esse non si applicano le tutele previste dal medesimo Decreto Legislativo le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, o conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità della Fondazione o della Pubblica Amministrazione).

4. Le contestazioni escluse, in quanto legate a un interesse personale del segnalante, non sono pertanto considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie al di fuori delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Art. 4

Contenuto delle segnalazioni

1. Le segnalazioni devono contenere preferibilmente i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione o del tipo di rapporto che intercorre con la Fondazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) eventuali documenti, anche da allegare, che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2. Il segnalante potrà indicare se si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, o se intende procedere con una segnalazione ordinaria, non beneficiando, pertanto, di tali tutele.

Art. 5

Canali di segnalazione – principi generali

1. I canali e le modalità attraverso i quali è possibile effettuare la segnalazione di un illecito sono tre^{[1](#)}: il canale interno, quello esterno e la divulgazione pubblica; questi ultimi due canali sono accessibili solo a determinate condizioni.

2. Il canale interno di segnalazione rappresenta il principale metodo attraverso il quale il soggetto segnalante può far emergere l'illecito di cui è venuto a conoscenza in ambito lavorativo.

3. Tale canale – scritto od orale (secondo quanto stabilito *ex art. 2, comma 1, lett. c*) del Decreto) – può essere attuato attraverso il ricorso a modalità tradizionali (quali, ad esempio, l'invio tramite posta raccomandata riservata al soggetto individuato quale gestore delle segnalazioni), informatiche^{[2](#)} (mediante apposito software che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza del segnalante e di quanto oggetto della segnalazione) od orali (tramite incontro diretto, linea telefonica o sistema di messaggistica vocale dedicato).

4. La seconda modalità per l'effettuazione della segnalazione è costituita dal cosiddetto "canale esterno"^{[3](#)} messo a disposizione e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (raggiungibile al seguente [link](#)).

5. Tale modalità non è accessibile in base a una mera scelta discrezionale del soggetto segnalante, bensì solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente elencate all'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023 e di seguito riportate:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale interno di segnalazione ovvero, anche se obbligatorio, quest'ultimo non risulta attivo o non offre adeguate garanzie di riservatezza in merito alle identità del segnalante o degli altri soggetti tutelati, ovvero delle informazioni rese;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno alla quale, tuttavia, non è stato dato seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente).

6. La terza modalità per l'effettuazione della segnalazione è costituita dalla segnalazione pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *f*) del D.Lgs. n. 24/2023, ovverosia la possibilità di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

7. La possibilità di segnalare la violazione attraverso la divulgazione pubblica consente di beneficiare delle tutele previste nel Decreto contro le ritorsioni solo sul presupposto che, al momento della divulgazione, ricorra una delle condizioni *ivi* stabilite all'art. 15, ovverosia:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, nel rispetto delle condizioni previste agli artt. 4 e 7 del Decreto, ma senza aver ricevuto alcun riscontro;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione ovvero coinvolto nella violazione stessa.

Art. 6

Canali di segnalazione – canale interno

1. La Fondazione ha attivato canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. A tal fine la Fondazione ha istituito un canale di segnalazione (la **Piattaforma**) che prevede, tramite il seguente Link **Whistleblowing**, l'accesso ad una Piattaforma *on line* all'interno della quale il segnalante può scegliere se:

- lasciare una segnalazione scritta;
- registrare un messaggio vocale.

3. È garantita l'assoluta riservatezza del segnalante e dei contenuti inseriti dalle seguenti misure di sicurezza:

- il *data base* è ospitato su server estranei a quelli della Fondazione, con misure di sicurezza in linea con le migliori *best practice*;
- il *link* porta a pagine di tipo '*https*' non indicizzate dai motori di ricerca;
- tutti i contenuti della segnalazione, ed eventuali allegati, sono protetti con crittografia di tipo asimmetrico.

4. Ai fini di una maggior tutela della riservatezza del segnalante, si raccomanda di utilizzare, per le segnalazioni, dispositivi fissi o mobili non aziendali o comunque non connessi alla rete aziendale.

5. Su richiesta del segnalante, la segnalazione può avvenire mediante un incontro diretto fissato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi; in questo caso, previo consenso della persona segnalante, la segnalazione è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione di cui sarà rilasciata copia al segnalante.

Art. 7

Gestione delle segnalazioni interne

1. La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata ad un soggetto autonomo e formalmente nominato dalla Fondazione (**Gestore**).

2. Il Gestore è tenuto a:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione; al segnalante è rilasciato un codice col quale può accedere in qualunque momento allo stato della segnalazione;
- effettuare un preventivo esame di procedibilità, per valutare se la segnalazione rientri negli ambiti in termini di requisiti soggettivi e/oggettivi;
- effettuare un esame di ammissibilità, per valutare che risultino chiare (a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, (b) la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, (c) le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, (d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- informare la persona segnalante nell'eventualità che la segnalazione non rientri in uno degli ambiti (in termini di requisiti soggettivi e/o oggettivi) e richiedere a quest'ultimo se intende procedere ugualmente sapendo che non potrà godere delle protezioni offerte dal D.Lgs. n. 24/2023, archiviando la segnalazione in caso di diniego o mancata risposta;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; ciò è possibile solo se il segnalante utilizza il codice di accesso rilasciatogli al momento della segnalazione o, nel caso di segnalazione verbale, se ha lasciato un recapito per essere ricontattato; in caso di mancata risposta, la segnalazione potrà essere archiviata mancando i presupposti per la sua ammissibilità;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, tramite la fase di istruttoria ed accertamento, coinvolgendo all'occorrenza e secondo gli ambiti interessati, le funzioni organizzative ed amministrative competenti, anch'esse nominate dalla Fondazione e adeguatamente formate (**Co-Gestori**) e comunque non coinvolte nella segnalazione, al fine di evitare conflitti d'interesse; in base al criterio di minimizzazione dei dati e della tutela della riservatezza, il coinvolgimento dei

Co-Gestori avverrà omettendo ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta; il Gestore rimane comunque informato delle conclusioni da parte dei Co-Gestori.

- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione; il riscontro può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata; in questo caso verrà comunicato alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).
3. L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazione circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi organizzativi della Fondazione interessati.
 4. Se del caso ad esito istruttoria, sempre garantendo la tutela della riservatezza del segnalante e la minimizzazione dei dati, il Gestore informa delle verifiche svolte il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Fondazione e della legalità, non rientrando tali provvedimenti tra le competenze del Gestore.
 5. Le successive interlocuzioni tra Gestore e segnalante saranno possibili soltanto se quest'ultimo lascerà un proprio recapito telefonico od accederà regolarmente al canale di segnalazione tramite la *password* che gli sarà rilasciata al momento della segnalazione.
 6. Ogni altro messaggio, anche successivo alla prima segnalazione, inserito dal segnalante sarà protetto con crittografia di tipo asimmetrico.
 7. Nel caso in cui, per errore, la segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal Gestore attraverso i canali dedicati, la segnalazione è trasmessa entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
 8. Il soggetto che riceve erroneamente la segnalazione non può informare, né a voce, né per iscritto né con qualsiasi altra modalità, altre persone, interne o esterne alla Fondazione, in merito alla segnalazione ricevuta, al suo autore ed al suo contenuto; dovrà inoltre provvedere all'eliminazione definitiva e sicura della segnalazione erroneamente ricevuta.
 9. Nel caso in cui la segnalazione abbia per oggetto il Gestore, per evitare conflitti di interessi il segnalante potrà chiedere un incontro diretto con il Direttore Generale della Fondazione, il quale è vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza e di gestione della segnalazione prescritti per il Gestore, salvo l'accesso alla Piattaforma OnLine che non è possibile ad altri soggetti diversi dal Gestore.
 10. Il servizio di Gestione potrebbe non essere funzionante nei periodi di chiusura delle attività amministrative della Fondazione e cioè nei seguenti periodi:
 - dal 20.12 al 06.01 di ogni anno;
 - nel mese di agosto di ogni anno.
 11. In detti periodi non si garantisce il riscontro dell'avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dall'invio della segnalazione.

Art. 8

Canali di segnalazione – canale esterno

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione,

ricorre una delle seguenti condizioni:

- la segnalazione non riguarda condotte illecite, o presunte tali, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, o di violazioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;
- non sono stati attivati o non sono funzionanti o non sono conformi a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023 i canali di segnalazione interna di cui sopra;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate ad ANAC in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale (il tutto messo a disposizione da ANAC, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con ANAC).

Art. 9

Divulgazione pubblica

1. Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la segnalazione non riguarda condotte illecite, o presunte tali, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o di violazioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 10

Tutela della riservatezza

1. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate dai Gestori senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni (Co-Gestori), espressamente autorizzate a trattare tali dati ed alla tutela della riservatezza.

2. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

3. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata,

ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

5. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Art. 11

Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari", ovvero prive delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

2. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

3. Qualora la Fondazione riceva la segnalazione anonima attraverso i canali interni è, quindi, tenuta a registrare la segnalazione e conservare la relativa documentazione non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anonima.

Art. 12

Misure di protezione

1. Le misure di protezione previste si applicano ai segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di quelle individuate al precedente articolo 3;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le procedure previste.

2. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente articolo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, qualora il soggetto sia un dipendente o un collaboratore della Fondazione.

3. Le misure di protezione prevedono:

- divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4. Oltre che ai segnalanti, le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- 5.** La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico non è ancora instaurato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- 6.** Sono riconducibili a forme di ritorsione le seguenti:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; -
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- 7.** Gli atti assunti in violazione delle misure di protezione sono nulli.
- 8.** Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.
- 9.** Gli enti e le persone possono comunicare all'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/whistleblowing>) le ritorsioni che ritengono di avere subito.
- 10.** L'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
- 11.** Chi ha subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D.Lgs. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Art. 13

Limitazioni di responsabilità

- 1.** Le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- a) al momento della rivelazione o diffusione avevano fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione non in base a semplici illazioni, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
 - b) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Art. 14

Trattamento dei dati

- 1.** Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs.

30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, avendo particolare cura di garantire la riservatezza del segnalante e degli altri dati e contenuti raccolti.

Art. 15

Riepilogo canali di segnalazione interna

Segnalazioni scritte e vocali

Link Whistleblowing <https://odvonline.com/whistleblowing/report/3Jrtit>

Gestore: **FL&Partners Consulting**

Segnalazioni con incontro diretto Gestore **FL&Partners Consulting**: telefonare allo **045.590925** per concordare appuntamento

Segnalazioni che hanno per oggetto il Gestore **FL&Partners Consulting**: telefonare in Fondazione per concordare appuntamento con il Direttore Generale.

[1] Oltre alle tre modalità indicate, viene altresì riconosciuta la possibilità di denunciare la violazione rivolgendosi alle Autorità giudiziarie.

[2] Per espressa previsione dell'ANAC che, all'interno delle sue Linee guida approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, li ha ritenuti strumenti inadeguati sotto il profilo della tutela della riservatezza, è escluso il ricorso alla posta elettronica ordinaria e alla PEC.

[3] Per approfondire il canale esterno di segnalazione e le attività svolte da ANAC si rinvia alla lettura degli artt. 7 e ss. D. Lgs. 24/2023.

[4] Si fa riferimento a una delle forme indicate all'art. 3, commi 3 e 4, D. Lgs. 24/2023.